

accertare che la progettazione, commercializzazione e gestione del tutor da parte di Autostrade Tech S.p.A. costituiscono contraffazione del brevetto italiano 1310318 e conseguentemente;

condannare Autostrade Tech S.p.A. a risarcire a Craft Srl i danni patrimoniali non patrimoniali causati della contraffazione nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa e che sarà quantificato all'esito dell'istruttoria ma comunque in misura non inferiore a quella che risulterà in applicazione del criterio della giusta royalty;

condannare Autostrade Tech S.p.A. restituire a Craft Srl gli utili ottenuti dalla contraffazione nella misura in cui superano il lucro cessante di Craft Srl;

condannare Autostrade Tech S.p.A. a pagare a Craft Srl per i futuri utilizzi del tutor e fino alla scadenza del brevetto italiano di una royalty nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

inibire ad Autostrade Tech progettazione fabbricazione gestione dei tutor che costituiscono attuazione del brevetto italiano fissando: una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, somma che viene provvisoriamente indicate in 20.000 € per ogni violazione ovvero diversa misura nonché una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento con riferimento a ciascun sistema somma che viene provvisoriamente indicata in 2000 € ovvero in diversa misura che risulterà di giustizia; ordinare la pubblicazione della sentenza a spese delle convenute a quella delle attrici...; Ordinare la rimozione o distruzione delle attrezzature esistenti sulle Autostrade gestite da Autostrade per l'Italia S.p.A. ovvero installato gestita anche su strade e Autostrade di terzi da Autostrade Tech S.p.A.; in via istruttoria: disporre CTU; richiedere a Autostrade Tech informazioni...; Ordinare ad Autostrade Tech la esibizione della documentazione... dei progetti degli apparati... la identificazione dei soggetti implicati nella produzione distribuzione... delle scritture contabili... Della documentazione bancaria finanziare commerciale. Formula istanza di informazioni... Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Per la parte appellata appellante incidentale:

dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso per violazione dell'art. 342 CPC; nel merito rigettare l'avversa domande e confermare la sentenza; in via incidentale accertare e dichiarare la nullità del brevetto Craft 1310318... per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare la nullità del brevetto in via subordinata la non contraffazione del medesimo ad opera di Autostrade Tech.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Imprese ha pronunciato sentenza n. 169 /2018, con la quale ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da Autostrade Tech spa (Tech) contro C.r.a.f.t. srl (Craft) e ha respinto le domande riconvenzionali compensando le spese di lite.

La domanda di parte attrice aveva ad oggetto la declaratoria di nullità del brevetto della società convenuta (sistema di controllo e traffico veicolare su strade ed Autostrade) , per assenza dei requisiti di novità e altezza inventiva e insufficienza di descrizione, e veniva respinta in accoglimento della eccezione di giudicato esterno formulata da CRAFT, attesa la pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione di identica domanda di nullità del brevetto avanzata da Autostrade per l'Italia spa contro Craft . Riteneva il Giudicante che l'accertamento negativo di nullità del brevetto svolto nel giudizio romano determinava la preclusione non solo verso la parte del detto giudizio (Autostrade per l'Italia) ma anche rispetto ai suo aventi causa tra i quali era da annoverare la affittuaria di ramo di azienda Autostrade Tech.

Le domande riconvenzionali venivano respinte.

- La prima aveva ad oggetto l'accertamento della contraffazione ad opera dell'originario sistema Tutor. Sul punto la Craft aveva dedotto che la differenza, a suo dire però irrilevante, per il sistema brevettato e quello in uso dalla controparte, consisteva nell'adozione di un diverso sensore e altresì che la differenza tra i sensori doveva comunque ritenersi venuta meno in ragione dell'adozione a partire dal 2009, da parte della società attrice di un sensore radar da considerarsi ancora più vicino all'invenzione brevettata. Sull'esistenza della contraffazione emergeva il difetto di interesse ad agire sia in ordine all'an che al quantum data la medesimezza dei due processi ed in ogni caso dati i risultati della relazione peritale svolta nel giudizio romano in cui veniva esclusa la contraffazione proprio ragione della differenza di sensori evidenziata.
- La seconda aveva ad oggetto la asserita contraffazione ad opera del sistema Tutor modificato, da ritenersi tuttavia non provata e la chiesta consulenza del tutto esplorativa.
- La terza aveva ad oggetto l'abuso di posizione dominante e concorrenza sleale, ma era assente la prova del dolo della società attrice.



- La quarta aveva ad oggetto la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma essa andava respinta per assenza dei presupposti della norma

Impugna CRAFT spa, lamentando:

- la differenza tra il brevetto Craft e il Tutor . Non era vero che Craft aveva sostenuto che il proprio brevetto non conteneva alcuna limitazione merito di sensori. La posizione di Craft era quella secondo la quale qualunque fosse il sensore usato da autostrade, il tutor costituiva contraffazione del brevetto Craft e ciò doveva essere riconosciuto dalla sentenza.
- Non era vero che era carente l'interesse ad agire poiché non vi era identità tra il referente cronologico del giudicato del primo processo (c.d. romano) e il secondo processo (c. d. fiorentino) ed inoltre Autostrade Tech svolgeva attività autonoma ed ulteriore rispetto ad Autostrade per l'Italia (ASPI). Inoltre nel processo romano la corte aveva ritenuto che Craft non avesse dimostrato l'esistenza del danno e ciò rendeva rilevante la decisione nel processo pendente sia per l'accertamento della contraffazione che per il risarcimento del danno.
- In ogni caso la relazione del CTU del processo romano era stata disattesa dalla Corte di appello di Roma e quindi la sentenza era viziata nel merito per non avere riconosciuto la contraffazione letterale e la contraffazione per equivalente o la contraffazione evolutiva ovvero ancora contraffazione parziale.
- Era da riformare la sentenza laddove aveva affermato che Craft aveva solo allegato e non provato la sostituzione del sensore elettromagnetico con il nuovo sensore e laddove aveva ritenuto non dimostrato l'impatto del nuovo sensore sulla contraffazione del brevetto o almeno l'equivalenza del nuovo sensore rispetto alle spire virtuali. Poiché era provata la contraffazione, doveva procedersi alla attività istruttoria per accogliere la domanda di risarcimento del danno restituzione degli utili e sanzioni accessorie.

Concludeva come in atti anche in via istruttoria.

Si è costituita Autostrade Tech S.p.A, contestando la inammissibilità dell'appello e nel merito i singoli motivi di appello e le domande istruttorie e svolgendo appello incidentale, censurando la decisione laddove aveva ritenuto che vi fosse



giudicato esterno ed interno sull'accertamento della validità del brevetto Craft, negandosi che l'esistenza di un rapporto giuridico a titolo di affitto di ramo di azienda sia di per sé sufficiente a far ritenere che Autostrade Tech sia avente causa da Autostrade per l'Italia, assimilando erroneamente l'affitto di ramo di azienda al contratto di cessione di azienda. Concludeva come in atti anche in via istruttoria.

Le parti hanno concluso alla udienza del 14 novembre 2019 con concessione dei termini per memorie e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Firenze che sopra si è sinteticamente riportata devono essere decisi come segue, disattesa la eccezione ex art. 342 cpc per essere i motivi di censura correttamente formulati ed intellegibili come risulta dalla esposizione sopra effettuata.

La decisione non può prescindere dalla esposizione della situazione processuale relativa al processo pendente tra Autostrade per l'Italia spa (ASPI) e Craft . Essa aveva origine da un contenzioso istaurato da Craft contro Autostrade per l'Italia. Il Tribunale di Roma con sentenza 10887-2009 aveva rigettato le domande delle parti e la Corte di Appello di Roma in sede di rinvio, rilevava il passaggio in giudicato della reiezione della domanda di nullità del brevetto Craft e accertava la contraffazione per equivalenza dell'antiorità CRAFT da parte del sistema utilizzato da Autostrade, rigettando tuttavia la domanda di danni.

La Cassazione adita da Autostrade per l'Italia ha ulteriormente cassato la sentenza di appello con pronuncia 21405/2019 in relazione al ricorso principale, motivi 1, 4,5,6 e 7 dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e il ricorso incidentale. La Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte di appello laddove ha rinvenuto contraffazione del brevetto da parte del sistema Tutor e ha rinviato per un nuovo esame alla Corte di appello di Roma.

Nel presente giudizio Autostrade Tech ha chiesto nei confronti di Craft la declaratoria di nullità del brevetto CRAFT del 2002 mentre Craft in via riconvenzionale ha chiesto la declaratoria di contraffazione del detto brevetto a opera del sistema Tutor.



Il tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità del brevetto di Craft avanzata da Autostrade Tech ritenendo violato il giudicato esterno quale avente causa ex art. 2909 c.c. e, quanto alle domande riconvenzionali svolte da Craft in relazione alla contraffazione da parte del sistema Tutor del brevetto anteriore, ha richiamato il dictum della corte romana e pertanto ha ritenuto la carenza di interesse ad agire ; nel merito ha deciso per la infondatezza della domanda sulla scorta della ctu svolta nel giudizio romano.

In buona sostanza e sintesi in entrambi si discute della nullità del brevetto CRAFT o al contrario della contraffazione da parte sistema Tutor (non oggetto di brevetto, la cui domanda è stata rinunziata) del brevetto italiano di Craft.

L'oggetto della lite è quindi perfettamente identico nel suo nucleo essenziale, mentre muta uno dei soggetti: in luogo di Autostrade per l'Italia è in giudizio Autostrade Tech (partecipata al 100% da Autostrade per l'Italia) che di Autostrade per l'Italia è affittuaria di ramo di azienda in forza di contratto 23 dicembre 2009 a valere dal 1 gennaio 2010 di affitto di ramo di azienda ". In particolare l'articolo 2 detta: *"Aspi dichiara di concedere in affitto come in effetti concede a Tech il ramo d'azienda inerente la ricerca lo sviluppo la produzione la commercializzazione la gestione di impianti, sistemi e servizi di esazione pedaggi, controllo del traffico, controllo accessi, in fondo il e sistemi di sicurezza (Tutor) ed in particolare...)* Comma 3 *"le licenze d'uso afferenti il ramo d'azienda affittato e relativa commercializzazione dei software per le applicazioni come specificamente individuate nell'allegato 2 e disciplinate dall'allegato 5 presente contratto."*

La questione giuridica che si pone e che è stata risolta positivamente dal I Giudice censurata da entrambe le parti, è la valutazione della identità tra i giudizi pendenti attesa la equiparabilità della cessione di azienda all'affitto di azienda.

Il ragionamento logico che questa Corte intende seguire si dipana nei seguenti passaggi motivazionali.

- 1- Il rapporto che lega Aspi a Tech di affitto di azienda non è inquadrabile nelle disposizioni dettate dal codice di rito dall'art. 111 c.p.c. né dal codice civile all'art. 2909 c.c.. Non è ravvisabile nell'affitto di azienda quella successione nella titolarità del diritto sostanziale che consente di qualificare l'affittuario come cessionario del diritto controverso e quindi come avente causa cui si estende il giudicato o si trasmette il diritto processuale a partecipare al giudizio. Avente causa è colui a



favore del quale il diritto è trasferito nella sua interezza senza che permanga alcuna situazione sostanziale a favore del dante causa e ne è conferma il fatto che la domanda di danni avanzata da Craft verso Tech è ulteriore rispetto alla domanda avanzata verso Aspi perché relativa ad un periodo successivo. La giustificazione della estensione del giudicato o del correlato diritto a partecipare al giudizio è dato dalla integrale sostituzione nella posizione sostanziale dedotta mentre nel caso dell'affitto di azienda le posizioni sono distinte e il diritto di proprietà permane in capo al dante causa. Non si ha quindi trasferimento ad un soggetto diverso della posizione giuridica, ma affiancamento di due situazioni sostanziali. Non correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 2909 c.c. (peraltro inapplicabile anche perché il giudicato non si era formato prima del negozio concluso tra Aspi e Tech, essendo la sentenza del maggio 2009 e la impugnazione del giugno 2010 mentre l'affitto è del gennaio 2010) . Cfr. per la conferma della ricostruzione operata Corte d'Appello Roma Sez. IV Sent., 17/06/2009 *"Secondo il disposto dell'art. 111 c.p.c., che concerne non la capacità al processo (legitimatio ad processum) ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam), l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie. La disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleggi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita l'azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio. E' pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale, **ma perché il diritto sostanziale possa incidere sulle***



vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare.. ”

- 2- La pronuncia in ordine al rigetto della domanda di accertamento della nullità del brevetto di Craft non è passata in giudicato e ai sensi dell'art. 123 codice proprietà industriale, atteso che la efficacia erga omnes è prevista solo per la declaratoria di nullità : Art. 123. ***Efficacia erga omnes 1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.***” La declaratoria di accertamento della validità del brevetto non è coperta dalla disposizione della norma, trattandosi di norma eccezionale di stretta applicazione, rispetto al dettato dell'art. 2909 c.c. che postula la efficacia di giudicato solo tra le parti del giudizio. D'altra parte mentre si comprende che la rimozione dall'ordinamento di un titolo di appartenenza possa valere per la totalità del consociati a loro tutela, si comprende altresì che tale ratio non è estensibile al diverso ed opposto caso di permanere della sua validità.
- 3- L'appello incidentale dal cui esame si inizia per ragioni di precedenza logica, deve essere quindi trattato nel merito. Soccorre l'insegnamento dottrinale seguito da giurisprudenza costante a tenore del quale tra le prove atipiche, utilizzabili come prove a valutazione libera, rientrano le prove assunte in altro processo e delle quali si sia dato conto in sentenza: ex multis Cons. Stato Sez. VI Sent., 12/06/2015, n. 2894 *“I generali principi processuali (applicabili anche al processo amministrativo) dell'atipicità dei mezzi e delle fonti di prova e del libero convincimento del Giudice implicano la possibilità di valorizzare, in sede di prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, anche sentenze intervenute tra terzi, venendo in tale caso la sentenza in rilievo non per gli effetti suoi propri (forza di giudicato, effetti esecutivi, ecc.), ma come elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale, da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie”* .
- 4- Il brevetto Craft è stato ritenuto valido dal Tribunale di Roma con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma Sez. spec. propr. industr. ed intell., Sent., 30-04-2012. La corte di Cassazione ha rigettato l'appello principale della ASPI cosicché la questione della validità del brevetto ha tra le dette parti efficacia di giudicato. Nella sentenza del Tribunale si fa ampio riferimento e rinvio alla ctu



svolta e ai supplementi . in particolare si motiva come segue: *“quanto alla domanda riconvenzionale di nullità del brevetto Craft proposta dalla Autostrade per l’Italia S.p.A. in base alle anteriorità assunte dalla stessa come riprodottrive delle stesse conoscenze tecniche poste base del citato brevetto, va rilevato che essendo anche tale contestazione oggetto di verifica peritale, lo stesso CTU ha escluso la rilevanza delle anteriorità evidenziate dalla convenuta sotto il profilo della novità e livello inventivo del brevetto Craft. Infatti l’elemento del requisito della novità e livello inventivo di detto brevetto risultano soddisfatti dal sistema non presente nelle anzidette anteriorità, del rilevamento della parte gergale dei veicoli quindi della targa posteriore degli stessi, laddove precedenti brevetti esaminati quali anteriorità tecniche (confronta pagina 8 relazione peritale), non consentivano tale rilevamento posteriore dei veicoli, ad eccezione dei due brevetti nipponici esaminati che pur consentendo tale possibilità di rilevazione gergale dei veicoli primo presuppone l’uso mobile a bordo di altro veicolo seguente, il secondo consente il solo rilevamento della densità del traffico con (confronta pagina 9 relazione peritale) ragione per cui l’accertamento peritale si è risolto in senso favorevole alla sussistenza del requisito in questione.”* In effetti la relazione peritale, anch’essa depositata dalle parti esamina le medesime anteriorità brevettuali che sono anche in questa sede riproposte ed in via pedissequa rispetto alle difese già sviluppate nella sede romana in relazione ai brevetti

e ancora ai tre brevetti giapponesi e al brevetto olandese già esaminati. Si richiamano in questa sede ulteriori tre brevetti, due statunitensi ed uno britannico ed anzi in sede di appello solo un brevetto statunitense ed uno britannico.

Occorre articolare il ragionamento decisorio come segue:

- in primo luogo, sviluppando quanto già sopra motivato deve farsi integrale richiamo quale elemento probatorio a sostegno della validità del brevetto alla relazione di CTU che ha risposto al primo quesito circa la validità del brevetto Craft, in senso affermativo presentando lo stesso caratteristiche di novità e sforzo inventivo rispetto a quanto già presente nella tecnica nota. Le motivazioni addotte dal CTU che sono state riprese dalla sentenza nella parte sopra riportata, non trovano contestazioni effettive nelle motivazioni esposte dalla Tech: *“il sistema Craft pur riassumendo tutto una serie di elementi già noti per la tecnica di settore ha comunque il merito di*



prevedere una disposizione di suddetti mezzi, codificata in particolare per la rilevazione della targa posteriore.”;

- La Tech richiama in primo grado come detto ulteriori tre brevetti quali anteriorità da esaminare da un eventuale ulteriore CTU. Come visto il giudice di primo grado ha ritenuto la efficacia di giudicato della sentenza cosiddetta romana e rigettato per tale motivo la domanda non procedendo all'esame del merito. L'appellante incidentale è tenuto al rispetto dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. per lo sviluppo del motivo di censura, ma ciò non è rinvenibile nel motivo di appello contenuto a pagina 58 dove si richiama esclusivamente la necessità di una consulenza tecnica di ufficio che esamini il brevetto US5896167 e il brevetto GB2266398 senza in alcun modo richiamare perché tali due anteriorità brevettuali sarebbero idonee a fare venire meno la validità del brevetto Craft. Si ritiene pertanto che la censura difetti dei requisiti di specificità richiesti dalla norma in oggetto e sia quindi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
- Anche a volere tuttavia esaminare le motivazioni che sono state fornite in primo grado come richiamate per relationem in appello, deve notarsi che neppure in primo grado la descrizione del brevetto United States 5896167 e del brevetto britannico (gli unici due citati in appello) rilasciati in tempi comunque coevi o antecedenti agli ulteriori brevetti già esaminati e quindi ricompresi nell'ampio quesito della CTU, è idonea ad inficiare la osservazione del CTU che sintetizza i requisiti di novità del brevetto Craft come segue: *“... Da un esame più analitico di ogni singolo brevetto risulta che nessuno di questi propone una sequenzialità e una modalità di funzionamento effettivamente identico o equivalente a quella del brevetto Craft anche laddove sono impiegati mezzi di rilevamento e trasmissione calcolo uguale a quelli del brevetto di cui è causa... Secondo le rivendicazioni del brevetto Craft... la sua caratteristica più importante è costituita dalla lettura tergale della targa che non appare in alcuno dei brevetti citati a controparte. Si deve fare presente **che i due brevetti esistenti caratterizzati dalla medesima tipologia di lettura, con la lettura tergale... non possono essere riconosciuti come anteriorità.**”* (il primo perché il dispositivo di rilevamento è immobile e non fisso e il secondo perché la ripresa posteriore è finalizzata all'ottenimento di dati che



consentono un'analisi dei volumi di traffico). È pur vero che dalla descrizione fornita dall'appellante in I grado dei due brevetti si ricava la possibilità di ripresa della targa posteriore ma nessun'altra osservazione è effettuata in relazione alle specificità che consenta una valutazione di assenza di novità, se non indicazioni generiche non suscettibili di analisi di eventuale fondatezza da parte di questa Corte tale da fare ritenere la CTU non meramente esplorativa. È ben vero che il Codice della proprietà industriale al comma V dell'art. 121 stabilisce che *"Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente."*, ma ciò forma eccezione al principio della produzione documentale nei termini perentori, non al principio di allegazione, soprattutto laddove come nel caso di specie, vi sia stato già svolgimento di una ampia indagine peritale con enucleazione degli elementi idonei a fondare la decisione, cosicché la enunciazione dei motivi in fatto e in diritto a sostegno della azione diventa assai più stringente. Non può neppure obliterarsi che seppure e certamente ASPI e Tech sono due distinte persone giuridiche, pur tuttavia i fatti sono noti ad entrambe, data la partecipazione totale di ASPI al capitale Tech e l'attività di controllo e direzione di cui al certificato camerale in atti, cosicché in sintesi la richiesta di rinnovo di ctu assume la sostanza di una rivisitazione di una sentenza non più impugnabile.

L'appello incidentale deve quindi essere rigettato, previa non ammissione per le ragioni già esplicitate delle richieste istruttorie.

Ritenuto quanto al primo motivo di appello principale, che non vi è successione nelle posizioni processuali delle parti e che quindi anche la ritenuta carenza di interesse non è fondata e il primo motivo di censura alla sentenza merita accoglimento, tuttavia la decisione deve proseguire nel merito atteso che Craft censura la sentenza anche laddove non ha ritenuto che sia stata correttamente valutata la contraffazione da parte del sistema TUTOR del brevetto italiano CRAFT più volte menzionato e di conseguenza sia stata rigettata la domanda di risarcimento danni.



La medesima questione è oggetto di decisione davanti alla Corte di Appello di Roma in un secondo procedimento di rinvio. Ritiene la Corte che tale procedimento rivesta carattere di questione pregiudiziale che comporti la sospensione del presente procedimento come da separata ordinanza in pari data.

Le spese del procedimento di appello sono rimesse alla decisione della sentenza definitiva.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando rigetta l'appello incidentale avanzato da Autostrade Tech spa contro la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione imprese n. 169/2018;

dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio in relazione all'appello principale.

Spese al definitivo.

Firenze 2 luglio 2020

Il consigliere est.

Il Presidente

Dr.I.Mariani

Dr. E.Riviello

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

